

Nel ripetuto documento viene testualmente precisato che “il Difensore Civico si configura così nella sua natura propria di istituto che dà effettività e certezza all’esercizio del diritto di tutela, secondo criteri e procedure non giurisdizionali, riconosciuto agli interlocutori esterni “del sistema Regione” e che, solo in conseguenza di ciò, può essere anche qualificato come meccanismo che favorisca la fluidità procedimentale dell’azione amministrativa”.

Viene posta in rilievo, altresì, la qualificazione delle norme statutarie – già esistenti in alcune Regioni - in tema di difesa civica come norme necessarie e ciò in considerazione sia della natura dell’istituto della difesa civica, sia delle finalità che le norme stesse si propongono.

Difatti, il Difensore Civico è un istituto necessario perché vi sono problemi dei cittadini alla cui soluzione si può pervenire soltanto mediante l’intervento di una autorità che si collochi al fianco della parte più debole nel rapporto tra cittadino e istituzioni.

Un mediatore autorevole, dunque, e competente che abbia, altresì, alcuni poteri particolari nei confronti della pubblica amministrazione e la cui azione contribuisca anche a restituire credibilità sostanziale alla persona e al cittadino nel momento in cui sono interlocutori del sistema istituzionale.

E’ evidente che il nuovo Statuto dovrà dettare norme fondamentali e sintetiche, alle quali dovrà poi ispirarsi la normativa ordinaria della Regione, a cui resta demandata, naturalmente, la disciplina riguardante la figura, le attribuzioni, i compiti, le

facoltà del Difensore Civico, i mezzi che devono essere posti a sua disposizione e gli obblighi delle amministrazioni rispetto agli interventi del Difensore Civico medesimo.

Problema assai importante è quello della collocazione delle norme in materia di Difensore Civico nei nuovi Statuti.

Secondo il più volte citato documento, le norme statutarie riguardanti il Difensore Civico devono essere collocate nel contesto delle disposizioni in materia di tutela dei diritti umani e dei cittadini.

Mi sono premurato di informare in proposito il sig. Presidente del Consiglio Regionale con un dettagliato rapporto del 20 ottobre 2000. A sua volta il sig. Presidente ha trasmesso questo rapporto al sig. Presidente della Commissione Speciale per la Riforma dello Statuto, il quale ha avuto l'amabilità di assicurare che la revisione dello Statuto sarà l'occasione per dare impulso all'istituto del Difensore Civico.

Lo stesso Presidente della detta Commissione ha espresso il suo convincimento che, in attesa di una riforma in senso più ampio anche a livello costituzionale, l'unico referente stabile e collaudato di garanzia non giurisdizionale è il Difensore Civico Regionale, del quale dovrà essere rafforzato il ruolo nell'interesse dei cittadini.

Il Presidente del Coordinamento Nazionale, al quale ho doverosamente inviato questa lettera, ha ringraziato il Presidente della Commissione Speciale, comunicandogli che la lettera stessa sarebbe stata unita agli atti dell'incontro programmato a Roma tra una delegazione del Coordinamento e il Presidente della conferenza dei Presidenti dei Consigli Regionali.

Tutto ciò posto, in attesa del nuovo Statuto, ritengo di dover considerare la suddetta norma di modifica dell'art. 123 tra le fonti della difesa civica regionale.

### ANALISI ATTIVITA' SVOLTA

L'anno 2000 ha fatto registrare un decremento delle istanze rivolte a questa difesa civica. Forse a causa anche del trasferimento della sede, dal quale peraltro sono derivati effetti positivi notevolissimi.

Difatti, nei primi mesi del 2001 l'afflusso delle pratiche è stato già veramente notevole e molti cittadini hanno potuto rivolgersi personalmente a me.

E' da considerare inoltre che la nomina del Difensore Civico Comunale a Potenza ha fatto sì che fossero indirizzate esattamente alla difesa locale quelle istanze che prima venivano proposte a questo Ufficio, anche se tuttavia continuano a rivolgersi numerosi cittadini per questioni che riguardano il comune di Potenza.

Peraltro, è aumentata la complessità dei problemi a me sottoposti, specialmente da parte di società e di aziende, le quali si avvalgono sempre più dell'assistenza di studi legali.

Devo aggiungere, inoltre, che in parecchi casi le pratiche vanno seguite anche con solleciti e con richieste di ulteriori chiarimenti, il che ovviamente appesantisce notevolmente il lavoro di questo Ufficio.

Anche nell'anno 2000 e nei primi mesi di quest'anno, come ho già detto nel corso di questa relazione, ho ricevuto numerose istanze di intervento nei confronti degli enti locali ed ho continuato a rivolgermi ai responsabili degli enti medesimi chiedendo, in via di doverosa collaborazione, di prendere in esame il caso a me sottoposto.

Ciò beninteso, ove manchi il Difensore Civico Locale, di cui sottolineo ancora una volta la necessità che il legislatore affronti il problema.

.....

Le istanze a me presentate concernono tutti i settori di attività delle Pubbliche Amministrazioni, nei confronti delle quali mi è consentito di intervenire.

La maggior parte sono state presentate da persone singole, ma non mancano quelle avanzate, come ho già detto, da società o da associazioni.

E' stato chiesto il mio intervento anche a tutela di "interessi collettivi" o di "interessi diffusi".

In conclusione, ravviso comunque la necessità di riproporre, aggiornato, un opuscolo a suo tempo diffuso dal primo Difensore Civico Regionale, il compianto notaio Pierluigi Giuliani, che conteneva le indicazioni essenziali sulla natura e sulle facoltà del Difensore Civico Regionale.

La nuova edizione, ovviamente aggiornata, dovrebbe essere divulgata anche a seguito di apposita presentazione al pubblico.

Aggiungo che dovranno essere sperimentati tutti i mezzi per far conoscere in tutta la Regione l'esistenza del Difensore Civico Regionale con la precisazione delle materie e dei compiti che rientrano nelle sue attribuzioni.

Ho sottolineato in questa relazione la delicatezza dell'intervento di controllo sostitutivo, di cui al citato art. 17, comma 45, L.127/97, novellato dall'art. 136 del D.

Lgs. 267/2000, e sottolineo che la nomina di Commissari ad acta è stata richiesta per questioni che non ricadevano nell'ambito della norma.

Perciò mi sono trovato nell'impossibilità di esercitare il potere accordatomi dal legislatore.

Nel totale le richieste di intervento nel 2000 sono state 574, ma solo per 74 di esse è stato aperto un regolare fascicolo ed espletato un formale procedimento; 108 di esse hanno riguardato gli Uffici periferici dello Stato.

Conseguendo rapidi risultati in altri casi l'Ufficio è stato impegnato ad effettuare consulenze ed a dare opportuni chiarimenti e consigli ai cittadini, i quali in questo modo hanno rinunciato a proporre questioni qualche volta infondate.

E' questa un'attività di cui non si conserva documentazione cartacea, ma è la più proficua e la più gradita al cittadino che, alleggerito da incombenze burocratiche, ottiene una risposta immediata ad un suo problema, ad una sua aspettativa o, anche, a volte, ad una sua infondata pretesa, che egli lascia cadere per effetto dell'azione di convincimento esercitata dall'Ufficio.

Va detto, inoltre, che rimangono sempre conflittuali i rapporti dei cittadini con gli Uffici che gestiscono il settore della formazione professionale, del lavoro, del territorio, dei contratti, della casa, come si può rilevare dalla statistica di seguito riportata:

Richieste di intervento:	%
Istituzionali	60,81
Extraistituzionali	39,19
Presentate da persone:	
singole	78,38
associate	8,11
altri	13,51
Materie:	
1) Affari Istituzionali	4
2) Sicurezza Sociale	2,66
3) Sanità ed Igiene	2,66
4) Istruzione e Formazione Professionale	6,66
5) Lavoro	8
6) Ordinamento del personale e organizzaz.	1,34
7) Tasse, Tributi, Canoni	5,34
8) Sanzioni amministrative	4
9) Territorio	14,66
10) Attività contrattuale della P.A.	6,66
11) Attività Produttive	2,68
12) Istituti di partecipazione, Accesso agli atti, procedimento	4
13) Casa	13,35
14) Pensioni e prestazioni varie	5,33
15) Altro	18,66

Enti destinatari dell'intervento:

	%
- Regione	26,32
- Province	6,58
- Comuni	38,16
- AUSL	3,94
- Enti ed aziende dipendenti dalla Regione	6,58
- Amministrazioni dello Stato	9,21
- INPS	2,63
- INPDAP	1,32
- Vari	5,26

**REGIONE (TOT. N. 20 fascicoli aperti)**

	%
1) Assetto del Territorio e Trasporti	10
2) Attività Produttive	10
3) Agricoltura	15
4) Consiglio	5
5) Sicurezza Sociale e Ambiente	20
6) Cultura e Formazione Professionale	40
Pratiche definite	85
Pratiche non definite	15

**Attività ai sensi dell'art.16 della L. 127/97**

---

Richieste di intervento nell'anno <u>2000</u> : tot.	N. 108	
		%
Interventi telefonici, consulenze, ecc. <sup>(1)</sup>		92,5
Richieste di intervento formalizzate		7,5
Richieste di intervento presentate da singoli		25
“      “ associati		25
		<u>Materie</u>
1) Tasse, Tributi, Canoni		25
2) Pensioni, prestazioni sociali e varie		25
3) Attività contrattuale della P.A.		12,5
4) Viabilità		25
5) Istruzione		12,5

---

<sup>(1)</sup> Attività per cui non esiste documentazione cartacea agli atti.



## PROPOSTE

A mio avviso, dovrà essere opportunamente riveduta la L.R. istitutiva della difesa civica n. 11/86 e successiva legge n.6/88.

Questa revisione, però, potrà essere effettuata, soltanto dopo che la Regione avrà adottato il nuovo Statuto ai sensi della Legge Cost. 22/11/99 n. 1, art.3, che ha modificato l'art. 123 della Costituzione.

Il mio auspicio è che il nuovo Statuto dia una degna definizione e collocazione alla difesa civica regionale, indicandone, anche se per sommi capi, la natura, il ruolo, le attribuzioni ed i settori di intervento.

La nuova legge regionale, modificatrice di quella istitutiva, dovrebbe tenere presente la necessità di introdurre alcune varianti.

La prima variazione consiste nel dare al Difensore Civico Regionale la facoltà di intervenire di propria iniziativa non appena abbia notizie, anche a mezzo della stampa, di disfunzioni e di comportamenti che possano comunque ledere il cittadino.

In secondo luogo, occorrerebbe snellire e meglio pensare il procedimento dell'intervento del Difensore Civico su istanza dei cittadini singoli o associati.

In terzo luogo, mi sembra indispensabile la previsione di un Difensore Civico aggiunto, che possa sostituire il titolare in caso di assenza o impedimento o anche per un periodo di riposo.

Forse la nuova legge dovrebbe comprendere fra le attribuzioni del Difensore Civico anche quelle che gli sono state conferite con leggi statali, come ad esempio l'art.16 e l'art.17, comma 45, della legge 127/97, novellato nel D. Lgs. 267/2000 art. 136 o quantomeno fare ad esse riferimento. Andrebbero contemplati nella nuova legge anche i compiti affidati al Difensore Civico "competente" in materia di accesso dall'art. 25, IV Comma, della L. 241/90, come sostituito dall'art. 15 della L. 340/2000 e quali erano precisate, per quanto concerne il Difensore Civico Regionale, dalla L.R. 12/92, art. 8, ultimo comma.

Bisognerebbe tener presente, a mio avviso, nella nuova legge e prima ancora nello Statuto, che il Difensore Civico Regionale dovrebbe essere definito, come in varie leggi regionali che ho indicate nella precedente relazione, quale autorità cui compete la tutela non giurisdizionale dei cittadini singoli od associati in tema di diritti ed interessi, compresi anche quelli collettivi e altresì quelli diffusi, la cui enunciazione teorica peraltro — me ne rendo conto — è più facile della concreta individuazione nella realtà effettiva.

Andrebbe abrogata o rivista la legge regionale L.R. n. 6/91.

Il Governo dal canto suo dovrebbe abrogare o quantomeno modificare il D.P.C.M. 19 Maggio 1995 "Schema generale di riferimento della Carta dei Servizi Pubblici Sanitari" Titolo II, art. 8, che affida al Difensore Civico Regionale la Presidenza delle Commissioni Miste Conciliative, in quanto, tra l'altro, di questa

Commissione fa parte anche un rappresentante delle cessate UU.SS.LL.. che sono state sostituite, come è noto, dalle AA.SS.LL..

Andrebbe modificata, parimenti, la L.R. 32/95, art. 15/bis, nel senso che il Difensore Civico potrebbe prestare la propria opera anche su istanza di singoli cittadini emigrati.

L'Amministrazione regionale, peraltro, dovrebbe farsi carico di intervenire presso le autorità centrali, affinché, in sede di revisione della Costituzione, sia costituzionalmente prevista la figura del Difensore Civico ai suoi vari livelli. Dovrebbe intervenire, ancora, affinché sia finalmente emanata una legge organica statale in materia di difesa civica.

A suo tempo, ho proposto ai miei colleghi ed al Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici delle Regioni e delle Province Autonome di prendere in esame e quindi di farne oggetto di propria proposta la possibilità che con legge costituzionale sia affidato alle Regioni il compito di nominare non soltanto il Difensore Civico Regionale, ma anche quelli locali. Ciò sul rilievo che la Regione è il massimo ente esponenziale del proprio territorio.

Vedrà il Consiglio Regionale se e quale valore attribuire a questa mia indicazione.

A conclusione della presente relazione mi permetto di segnalare ancora la necessità, rappresentata sia nel rapporto dell'anno scorso sia nella presente relazione, di

dotare questo Ufficio di una Segreteria con un numero adeguato di dipendenti e con i mezzi occorrenti.

Potenza, 10/05/2001

IL DIFENSORE CIVICO

(Avv. Giulio Stolfi)

